



DETERMINA n. **1376**/DGR - S

del **15** novembre 2019

Oggetto: ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DELLA GARA DI VIGILANZA ARMATA, APPROVATA CON DETERMINA N. 307/DGR-S DEL 08/05/2017, DEL
R.T.I. COSMOPOL S.p.A./SICURITALIA S.p.A. - CIG N. 6878544214.

Il Dirigente

Premesso

- **che** con Determina n. 307/DGR-S del 08/05/2017 veniva approvata la graduatoria relativa all'affidamento del servizio di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania dalla quale risultavano classificati al primo posto il R.T.I. EUROPOLICE S.r.l./OVER SECURITY S.r.l. ed al secondo la COSMOPOL S.p.A./SICURITALIA S.p.A.;
- **che** con nota del 17/09/2019, acquisita al protocollo di questa Amministrazione in pari data al n. 17522, la COSMOPOL S.p.A. presentava istanza di subentro al contratto di vigilanza armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania in quanto la società EUROPOLICE S.r.l., attuale affidataria del servizio, con decreto del Prefetto di Salerno n. 98759 del 29/07/2019, era stata cancellata dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*c.d. White List*);
- **che** questa Amministrazione, con nota prot. 18066 del 26/09/2019, ha chiesto alla Prefettura di Salerno copia del citato decreto prefettizio n. 98759 del 29/07/2019 ed eventuali altri decreti emessi nei confronti dell'Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE S.r.l.;
- **che** la Prefettura di Salerno, con nota acquisita al prot. n. 18389/E del 01/10/2019, ha trasmesso copia del decreto n. 105098 del 19/08/2019 da cui risulta che è stata revocata la licenza n. 540/16 C/Sett. II/P.A. del 09/10/2000 che autorizzava la società EUROPOLICE S.r.l. all'espletamento dell'attività di vigilanza nella provincia di Salerno, oltre a revocare gli altri provvedimenti che autorizzavano l'espletamento dell'attività nelle province di Benevento, Napoli, Avellino, Caserta, Catania e presso l'aeroporto di Fiumicino, nonché a svolgere l'attività di cui al D.M. 154/2009. Inoltre, al terzo punto del decreto, la Prefettura di Salerno testualmente indica che *"Al fine di consentire la composizione di rapporti civilistici in itinere, considerata l'estensione territoriale e le conseguenti, numerose attività svolte, l'esecutività del presente provvedimento decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica dello stesso. Pertanto, la cessazione dell'attività di vigilanza e la conseguente revoca dei decreti di nomina a guardia particolare giurata e dei porti di pistola decorre dal novantesimo giorno successivo alla predetta notifica."*;
- **che** in data 27/8/2019 il predetto provvedimento di revoca è stato notificato alla società EUROPOLICE S.r.l.;
- **che** a seguito di richiesta di chiarimenti, formulati per le vie brevi all'Amministratore della società EUROPOLICE S.r.l., questa Amministrazione riceveva la nota, acquisita al prot. 18682/E del 07/10/2019, con la quale si comunicava che i provvedimenti emessi dalla Prefettura di Salerno erano stati impugnati con ricorso dinanzi al T.A.R. Campania presentando contestualmente istanza per la nomina di un Controllore Giudiziario al competente Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione - in quanto *"il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO

controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94" (interdittiva antimafia);

- **che** nelle more dell'emissione delle rispettive sentenze (ricorso al TAR Campania e al Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione), questa Amministrazione ha attivato la procedura di verifica relativamente alle prime tre società, posizionate nella graduatoria della gara bandita il 29/11/2016, con scadenza della presentazione delle offerte il 16/1/2017;
- **che** con nota prot. 19371 del 17/10/2019 sono stati richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale degli amministratori e dei soci della COSMOPOL S.p.A. riferiti all'epoca del bando di gara;
- **che** con nota acquisita al prot. n. 19859 del 25/10/2019 questa Amministrazione ha ricevuto i certificati richiesti da cui risulta che il sig. Matarazzo Carlo, (all'epoca azionista di maggioranza della società COSMOPOL S.p.A. con il 97,72% delle azioni, come da Camerale della società acquisito il 18/05/2017), rinviato a giudizio, è stato condannato per i reati addebitati in data 24/3/2016.

Considerato

- **che** l'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora dimostri "*con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*", individuando in tale disposizione una serie di condotte che possano dar luogo a "*gravi illeciti professionali*" che la giurisprudenza ha chiarito essere meramente esemplificative. La stazione appaltante può desumere il compimento di "*gravi illeciti*" da ogni altra vicenda pregressa dell'attività dell'operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se essa ne mette in dubbio l'integrità e l'affidabilità (Consiglio di Stato, V sezione, 24/01/2019 n. 586; Consiglio di Stato, V sezione, 25/01/2019 n. 591; Consiglio di Stato, V sezione, 03/01/2019 n. 72; Consiglio di Stato, II sezione, 27/12/2018 n. 7231);
- **che** l'operatore economico, per consentire alla stazione appaltante un'adeguata e ponderata valutazione sulla sua affidabilità ed integrità, deve rendere una dichiarazione idonea e completa e fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (Consiglio di Stato, V sezione, 04/02/2019 n. 827; Consiglio di Stato, V sezione, 16/11/2018 n. 6461; Consiglio di Stato, V sezione, 24/09/2018 n. 5500; Consiglio di Stato, V sezione, 03/09/2018 n. 5142; Consiglio di Stato, V sezione, 17/07/2017 n. 3493; Consiglio di Stato, 05/07/2017 n. 3288; Consiglio di Stato, V sezione, 22/10/2015 n. 4870);
- **che** la violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il "*grave illecito professionale endoprocedurale*", citato nell'art. 80, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, come "*omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*" con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico (Consiglio di Stato, V sezione, 03/09/2018 n. 5142; Consiglio di Stato, III sezione, 23/08/2018 n. 5040) secondo una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante della gravità delle inadempienze che, pur non immediatamente riconducibili a quelle tipizzate, siano tuttavia qualificabili come "*gravi illeciti professionali*" e siano perciò ostative alla partecipazione alla



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO

gara, perché rendono dubbie l'integrità e l'affidabilità del concorrente (Consiglio di Stato, III sezione, 29/08/2018 n. 5084);

- **che**, secondo la giurisprudenza amministrativa la dichiarazione resa dall'operatore economico circa le pregresse vicende professionali suscettibili di configurare "*gravi illeciti professionali*" può essere omessa, reticente o completamente falsa e che nel caso di specie vi è una condanna - sia pur non definitiva - emessa a carico del sig. Carlo Matarazzo che all'epoca dei fatti era socio di maggioranza e che in data 09/10/2018 ha ceduto le proprie quote;
- **che** la suddetta vicenda andava dichiarata dall'impresa per tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione giudicatrice ed operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza a ogni tipologia di illecito che, per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo;
- **che** la suddetta circostanza non può essere ritenuta irrilevante in relazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in quanto:
 - la condanna, sebbene non definitiva, è di natura penale;
 - riguarda soggetti con posizione di rilievo all'interno dell'organizzazione societaria;
 - attiene ad episodi riferibili alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro tale da rendere discutibile la serietà professionale e l'affidabilità dell'operatore economico;
 - non è particolarmente datata nel tempo.
- **che** detta impostazione è avallata dalla Corte di Giustizia U.E., la quale, con sentenza 20/12/2017, n. C-178/16 ha avuto modo di affermare quanto segue "*ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2, primo comma, lettera g) della direttiva 2004/18, un offerente può essere escluso se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, ma anche qualora non fornisca le informazioni che possono essere richieste a norma della sezione 2 del capo VII del titolo II di tale direttiva, vale a dire quelle riguardanti i criteri di selezione qualitativa*";
- **che** in forza di tale disposizione, la mancata informativa all'amministrazione aggiudicatrice circa la condotta penalmente rilevante del socio di maggioranza può costituire un elemento tale da consentire l'esclusione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico;
- **che** la direttiva 2004/18, in particolare l'art. 45, paragrafo 2, primo comma, lettera c), d) e g), deve essere interpretata in conformità della normativa nazionale che consente all'amministrazione aggiudicatrice di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale anche se non ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa e di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna ancorché non definitiva, l'impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore;
- **che** nella fattispecie i rappresentanti dell'impresa concorrente (in questo caso l'amministratore delegato e il legale rappresentante) hanno omesso di dichiarare sia la condanna, non ancora definitiva, che la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del socio di maggioranza;
- **che** sembrano essersi integrati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa sopra indicata e dalla Corte di Giustizia nella menzionata decisione ai fini della legittimità di un eventuale provvedimento di esclusione della suddetta impresa dalla procedura di gara, tenuto conto che la mancata dichiarazione costituisce violazione dell'obbligo informativo e, come tale, può essere



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO

apprezzata dalla stazione appaltante quale vicenda che possa essere qualificata alla stregua di “*gravi illeciti professionali*”;

- **che** (Consiglio di Stato, V sezione, 12/04/2019 n. 2047; cfr, sul punto Consiglio di Stato, V sezione, 03/09/2018 n. 5142) la violazione degli obblighi informativi ben può integrare, a sua volta, il “*grave illecito professionale endoprocedurale*”, indicato, nell’elencazione esemplificativa dell’art. 80, comma 5, lettera c) cit. – omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione – con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico; da ultimo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 7025 del 12/12/2018 “*nelle procedure di evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto pubblico l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate comporta senz’altro la sua esclusione dalla gara, perché in tal modo viene impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità: valutazione che ad essa sola compete e che non può esserle potestativamente preclusa dall’autodeterminazione dell’interessato*” (conformi Consiglio di Stato, V sezione, 24/01/2019 n. 586; Consiglio di Stato, V sezione, 25/01/2019 n. 591; Consiglio di Stato, V sezione, n. 824/2016; Consiglio di Stato, V sezione, n. 4219/2016, n. 3402/2016, n. 1641/2016). Perciò è senz’altro legittima l’esclusione nel caso dell’omissione della dichiarazione di cui trattasi, che va resa completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla ritenuta gravità del reato e della sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla sola stazione appaltante (ex multis, Consiglio di Stato, V, 28/09/2015 n. 4511);
- **che** con sentenza, non definitiva, del 24 marzo 2016 il G.U.P. del Tribunale di Avellino ha accertato la responsabilità penale del sig. Carlo Matarazzo, allora socio di maggioranza della COSMOPOL S.p.A., per un reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p.. Tale vicenda delittuosa, pur non avendo avuto ad oggetto fattispecie di reato di cui all’art. 80, c. 5 lett. c) del codice, in quanto *illeciti professionali gravi* accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente - intesa come moralità professionale - o la sua affidabilità - intesa come capacità tecnico professionale - nello svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’inaffidabilità dello stesso.

Constatato

- **che** si sono integrati i presupposti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia Europea ai fini della legittimità di un provvedimento di esclusione del R.T.I. COSMOPOL S.p.A.(società mandataria)/SICURITALIA S.p.A.(società mandante) in quanto non è stata resa la dichiarazione contenente tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante.

Ritenuto

- **di** dover escludere il R.T.I. COSMOPOL S.p.A.(società mandataria)/SICURITALIA S.p.A.(società mandante) dalla graduatoria della procedura di affidamento del servizio di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania approvata con Determina n. 307/DGR-S del 08/05/2017.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- **di** escludere il R.T.I. COSMOPOL S.p.A.(società mandataria)/SICURITALIA S.p.A. (società mandante) dalla graduatoria della procedura di affidamento del servizio di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania approvata con Determina n. 307/DGR-S del 08/05/2017;
- **di** trasmettere la scheda di sintesi al Responsabile della Trasparenza;
- **di** pubblicare la presente determina sul portale del Consiglio Regionale della Campania alla sezione Bandi di Gara.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Rosato

Firmato digitalmente da:Giuseppe Rosato
Data:15/11/2019 10:42:05

Il Dirigente della U.D.

Dott.ssa Maria Grazia Giovenco

Firmato digitalmente da:Mariagrazia Giovenco
Data:15/11/2019 10:42:47

